



THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

## Condizioni Definitive

**relative all'Offerta di Euro 90.000.000 relative al Prestito Obbligazionario «THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC "TASSO FISSO STEP UP 6 ANNI"» - (Codice ISIN IT0006719469) con scadenza 26 maggio 2017**

**ai sensi del Programma di Offerta e Quotazione**

### **"THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC OBBLIGAZIONI SU TASSI DI INTERESSE"**

Le presenti condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE ed al Regolamento 2004/809/CE.

Si invita l'investitore a leggere le Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base relativo al programma di Obbligazioni "The Royal Bank of Scotland plc Obbligazioni su Tassi di Interesse" depositato presso la CONSOB in data 11 agosto 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10068565 del 4 agosto 2010 ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10066170 del 27 luglio 2010, incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base medesimo.

Le informazioni complete sull'Emittente, sull'Offerta, nonché sulle obbligazioni «The Royal Bank of Scotland plc - "Tasso Fisso Step Up 6 Anni"» - (Codice ISIN IT0006719469) (di seguito, **Prestito Obbligazionario** ovvero **Obbligazioni** ovvero **Titoli**) oggetto delle Condizioni Definitive sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle Condizioni Definitive, del Prospetto Base e del Documento di Registrazione.

Ogni riferimento contenuto nelle Condizioni Definitive al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione deve essere inteso al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive saranno consultabili presso la filiale dell'Emittente sita in Milano, in Via Turati 9, 20123 Milano, presso la quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente e sul sito *Internet* dell'Emittente e Responsabile del Collocamento [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets), nonché sul sito *Internet* dei Collocatori.

Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 21 aprile 2011.

***L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.***

*Ai fini delle Condizioni Definitive, i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento delle Obbligazioni.*

**DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

I Titoli oggetto delle Condizioni Definitive sono Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*).

In particolare, le Obbligazioni:

- (a) con riferimento alla valuta di denominazione, sono denominate in Euro;
- (b) con riferimento al Prezzo di Emissione, sono emesse alla pari (i.e. ad un valore pari al 100% del relativo Valore Nominale);
- (c) con riferimento al Prezzo di Rimborso, a scadenza le Obbligazioni danno il diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale;
- (d) con riferimento agli Interessi, le Obbligazioni maturano (annualmente) Interessi sul relativo Valore Nominale (la **Cedola**) ad un tasso fisso (lordo su base annua), come di seguito indicato nelle Condizioni Definitive, pari a 3,10% il 1° anno, 3,60% il 2° anno, 4,10% il 3° anno, 4,60% il 4° anno, 5,10% il 5° anno e 5,60% il 6° anno.

**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*)**

I Titoli sono Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*) e pertanto maturano (annualmente) Cedole determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni (i) un Tasso di Interesse pari ad un tasso fisso prefissato crescente espresso in percentuale su base annua pari a 3,10% (lordo annuo) il 1° anno, 3,60% (lordo annuo) il 2° anno, 4,10% (lordo annuo) il 3° anno, 4,60% (lordo annuo) il 4° anno, 5,10% (lordo annuo) il 5° anno e 5,60% (lordo annuo) il 6° anno e (ii) la Base di Calcolo.

\* \* \*

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è comprensivo di commissioni (si tratta di commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento delle Obbligazioni e ad altri oneri aggiuntivi) indicate di seguito alla voce "Commissioni" ed al Paragrafo "Scomposizione del Prezzo di Emissione" di cui all'Allegato 1 delle Condizioni Definitive.

**FATTORI DI RISCHIO**

Le Obbligazioni presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle stesse. Gli investitori, pertanto, sono invitati ad effettuare un investimento nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso.

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 ed alle altre informazioni del Documento di Registrazione, nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, alle Condizioni Definitive, relativi supplementi ed avvisi integrativi. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono rispettivamente a Capitoli e Paragrafi del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, elencati ai Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione o nelle Condizioni Definitive.

Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni non è adatto alla generalità degli investitori. È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

A tal proposito, si segnala che di seguito nelle Condizioni Definitive sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del rendimento delle Obbligazioni. Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni.

Gli investitori devono pertanto considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all'investimento nelle stesse.

### **ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA E COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE DI SIMILARE DURATA**

Nel Paragrafo "*Esemplificazioni dei rendimenti, scomposizione del Prezzo di Offerta e comparazione con titoli a basso rischio emittente di similare durata*" di cui all'Allegato 1 sono riportate, *inter alia*, le seguenti informazioni:

- (i) finalità di investimento;
- (ii) scomposizione del Prezzo di Emissione;
- (iii) confronto del rendimento dell'Obbligazione con il rendimento di un titolo a basso rischio emittente di similare durata;
- (iv) rendimento effettivo annuo.

### **FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE**

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

### **FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

Le Obbligazioni possono essere soggette ai rischi di seguito indicati.

### **FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI**

#### **RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE**

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del Prezzo di Rimborso. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente ed in particolare al Capitolo "Fattori di Rischio" dello stesso.

#### **RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI**

L'Emittente risponde unicamente con il, e nei limiti del, proprio patrimonio del pagamento degli importi dovuti con riferimento alle Obbligazioni (incluso il Prezzo di Rimborso ed il pagamento degli Interessi) senza priorità rispetto agli altri creditori dell'Emittente stesso in caso di insolvenza. I Titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi.

L'investitore deve, altresì, considerare che le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA**

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso");
- caratteristiche ovvero, a seconda dei casi, assenza del mercato in cui i Titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente");
- commissioni e/o oneri di sottoscrizione/collocamento/altri ("Deprezzamento in caso di commissioni e/o altri oneri");
- eventi economici, di natura militare, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che esercitino un'influenza sui mercati dei capitali.

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni al di sotto del Valore Nominale delle stesse. Ne deriva che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita dell'importo investito. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino ed enfatizzino reciprocamente.

Per contro, tali elementi non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono descritti di seguito.

### **RISCHIO DI TASSO**

Un investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", vale a dire in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del Titolo, nel caso contrario il Titolo subirà un apprezzamento. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione dei Titoli. Il ricavo di tale vendita potrebbe, quindi, essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito, ovvero il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello attribuito al Titolo al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*) è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del Titolo.

In particolare, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*), le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo più penalizzanti per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.

Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano, tuttavia, il Prezzo di Rimborso che rimane pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni. Le esposizioni ai rischi di tasso di mercato sono anche funzione della *duration* che corrisponde alla vita media finanziaria del Titolo. In particolare il

prezzo delle Obbligazioni con *duration* più elevata sul mercato secondario risulta tendenzialmente più soggetto negativamente ad un aumento dei tassi di interesse di mercato.

### **RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

Il rischio di liquidità è il rischio che gli investitori possano avere difficoltà o non possano liquidare il proprio investimento o debbano accettare un prezzo inferiore all'investimento iniziale in relazione alle condizioni di mercato, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possono non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita a causa della mancanza di un mercato di negoziazione sufficientemente liquido. Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse decorrente dalla Data di Emissione) deve essere in linea con le sue esigenze future di liquidità.

La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della Data di Scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e quindi anche dall'impegno dell'Emittente e/o dei Collocatori e/o di altro soggetto a svolgere il ruolo di controparte. Pertanto, qualora non sia previsto l'impegno dell'Emittente e/o dei Collocatori e/o di altro soggetto a fornire prezzi di acquisto/vendita delle Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale a meno di dover accettare di vendere le Obbligazioni ad un prezzo inferiore all'investimento iniziale e sempre che si trovi una controparte disposta a comprarlo.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma con provvedimento n. 6745 del 3 agosto 2010. È prevista la quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La quotazione delle Obbligazioni, peraltro, non è di per sé sufficiente ad eliminare il rischio di liquidità, atteso che anche successivamente all'ammissione alle negoziazioni, l'investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire i Titoli prima della loro scadenza naturale, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita ovvero l'investitore potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), che potrebbe anche essere inferiore all'investimento iniziale (si veda anche il "Rischio di tasso", il "Rischio connesso all'apprezzamento del rischio/rendimento" ed il rischio di "Deprezzamento in caso di commissioni e/o altri oneri").

Al riguardo, si veda, altresì, quanto indicato alla voci "Negoziazione" e "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive.

### **RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE**

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive sono quivi indicati.

Inoltre, salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile, nel caso in cui i *rating* siano modificati dopo la pubblicazione delle Condizioni Definitive e fino alla chiusura dell'Offerta o, se del caso, all'inizio delle negoziazioni, non si procederà a redigere e pubblicare alcun supplemento ma ne verrà data

comunicazione mediante avviso integrativo da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione usate per le Condizioni Definitive, vale a dire sul sito *Internet* dell'Emittente e Responsabile del Collocamento [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets).

### **RISCHIO CONNESSO ALL'APPREZZAMENTO DEL RISCHIO/RENDIMENTO**

All'Allegato I delle Condizioni Definitive sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari.

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio/rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni. L'investitore deve considerare che il rendimento delle Obbligazioni dovrebbe essere correlato al rischio connesso all'investimento nelle stesse. A titoli con maggior rendimento corrisponde normalmente un maggior rischio; tuttavia, non sempre ad un rischio maggiore corrisponde un maggior rendimento.

### **DEPREZZAMENTO IN CASO DI COMMISSIONI E/O ALTRI ONERI**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni comprende commissioni (c.d. commissioni implicite) inerenti, tra l'altro, al collocamento e altri oneri aggiuntivi, come di seguito specificato. Tali commissioni devono essere attentamente considerate dall'investitore nel valutare l'investimento nelle Obbligazioni. In particolare, nel caso in cui gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione, il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Emissione delle stesse ed il ricavo di tale vendita potrebbe essere pertanto inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito. Tali commissioni implicite possono determinare, infatti, un'immediata riduzione del prezzo di mercato rispetto a quello di collocamento, fin dal momento immediatamente successivo all'emissione.

Inoltre, potrebbero essere previste commissioni e/o altri oneri applicabili durante la vita delle Obbligazioni dagli intermediari finanziari in virtù dei rapporti esistenti con la propria clientela ed, in particolare, in occasione della vendita delle Obbligazioni e/o del pagamento delle Cedole prima della scadenza dall'intermediario utilizzato. Si consiglia pertanto all'investitore di informarsi circa i suddetti eventuali oneri aggiuntivi con il proprio intermediario.

### **SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO A BASSO RISCHIO EMITTENTE**

Nelle Condizioni Definitive è indicato il rendimento effettivo espresso su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell'effetto fiscale; e confrontato con il rendimento effettivo su base annua (sempre al lordo ed al netto dell'effetto fiscale) di un titolo a basso rischio emittente di durata residua simile. Al riguardo, si veda il Paragrafo "*Comparazione con titoli a basso rischio emittente di simile durata*" di cui al Paragrafo "*Esemplificazioni dei rendimenti, scomposizione del Prezzo di Offerta e comparazione con titoli a basso rischio emittente di simile durata*" di cui all'Allegato 1.

### **RISCHIO RELATIVO AI CONFLITTI DI INTERESSE**

Tale rischio è rappresentato dal fatto che l'Emittente può ricoprire anche altri ruoli in relazione alle Obbligazioni, conseguendone un rischio che l'Emittente stesso si confronti con interessi confliggenti con quelli dell'investitore quando svolge le attività connesse a tali ruoli.

Tale rischio è, altresì, rappresentato dal fatto che soggetti (diversi dall'Emittente) a vario titolo coinvolti nell'emissione, nel collocamento, nella quotazione o negoziazione delle Obbligazioni possono avere, rispetto alla Singola Offerta e Quotazione, un interesse in conflitto con quello dell'investitore.

In particolare, le Obbligazioni possono essere soggette ai rischi indicati di seguito:

- \* *Rischio conseguente alla coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. market maker, specialist, liquidity provider, price maker) - Qualora l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente) sia il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. market maker, specialist, price maker, liquidity provider), tale circostanza implica in generale l'esistenza di un conflitto di interesse nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente, da una parte, decide il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e, dall'altra parte, l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente) espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto delle medesime per la loro negoziazione sul mercato secondario. In caso di ammissione alla quotazione sul MOT è previsto l'impegno dell'Emittente a fornire, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto/vendita dei Titoli in veste di *specialist* ed è previsto l'impegno dello stesso a riacquistare i Titoli; pertanto, l'Emittente versa in conflitto di interessi, in quanto società emittente e soggetto che, direttamente o indirettamente, fornisce prezzi di acquisto/vendita dei Titoli in veste di *specialist* sul MOT.*
- \* *Rischio conseguente alla coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo - L'Agente di Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare negativamente il valore delle medesime comportando una potenziale situazione di conflitto d'interessi.*
- \* *Rischio conseguente alla coincidenza di una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente con la controparte di copertura finanziaria - Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l'Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero coincidere o essere selezionati dal Responsabile del Collocamento ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato. Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi in quanto avranno interesse a che venga collocato l'intero ammontare massimo del Prestito Obbligazionario.*
- \* *Rischio conseguente alla coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo o del Gruppo dell'Emittente ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore - L'Emittente opera come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; pertanto, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto Emittente e Responsabile del Collocamento per le Obbligazioni.*
- \* *Rischio inerente al Collocatore - L'attività del Collocatore, in quanto soggetto che agisce istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepisce commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interesse nei confronti degli investitori.*

**RISCHIO DOVUTO ALL'ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI**

Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di *rating*.

Non vi è pertanto disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va peraltro tenuto in debito conto che l'assenza del *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

Ove fosse attribuito un giudizio di *rating* alla specifica serie, si precisa che tale *rating* potrebbe non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi al Titolo e al mercato, degli ulteriori fattori di rischio sopra menzionati, e degli altri fattori che possono influenzare il valore dei Titoli. Il *rating* non costituisce un invito a sottoscrivere, vendere o detenere Titoli e può essere oggetto di revisione, sospensione o cancellazione in ogni momento da parte delle agenzie di *rating*. Si veda anche il successivo Paragrafo "*Rating*".

#### **RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE**

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono ad esclusivo carico dell'investitore ed i valori lordi e netti relativi al Tasso di Interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono indicati nelle Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale applicabile in vigore in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi al rendimento ed al Tasso di Interesse delle Obbligazioni, vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive, potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento Cedole.

A tal proposito, nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.15 del Prospetto di Base e di seguito nelle Condizioni Definitive è riportata una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

#### **RISCHI INERENTI A MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

L'Emittente potrà apportare al Regolamento, senza necessità del preventivo consenso dei singoli Obbligazionisti, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere errori manifesti nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche alla vigente disciplina applicabile (ivi inclusi i Regolamenti CONSOB, il Regolamento e le Istruzioni dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione).

#### **FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI**

##### **RISCHIO RELATIVO AL RITIRO/ANNULLAMENTO DELL'OFFERTA**

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie così come previste dalla prassi internazionale, quali, fra l'altro, mutamenti gravi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di negoziazione o di mercato, in Italia o nel Regno Unito, o altrimenti a livello internazionale, ovvero eventi materiali sostanziali riguardanti la situazione finanziaria dell'Emittente, o del gruppo di appartenenza dello stesso, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente d'intesa con i Collocatori, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente, d'intesa con i Collocatori, avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione sarà comunicata al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio del Periodo di Offerta ovvero entro la Data di Emissione, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *Internet* dell'Emittente e Responsabile del Collocamento [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets) e dei Collocatori, nonché contestualmente trasmesso alla CONSOB.



**RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA**

L'Emittente, d'intesa con i Collocatori, avrà la facoltà, da esercitarsi nel rispetto della vigente normativa applicabile e nei termini eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche prima del raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive), con conseguente impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni.

Per una descrizione del "Rischio di liquidità" si rinvia al Paragrafo "Rischio di liquidità" che precede.

**RATING**

Si riportano di seguito i *rating* di credito attribuiti all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse di volta in volta dalle agenzie di *rating*.

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile, nel caso in cui i *rating* siano modificati dopo la pubblicazione delle Condizioni Definitive e fino alla chiusura dell'Offerta o, se del caso, all'inizio delle negoziazioni, non si procederà a redigere e pubblicare alcun supplemento ma ne verrà data comunicazione mediante avviso integrativo da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione usate per le Condizioni Definitive, vale a dire sul sito *Internet* dell'Emittente e Responsabile del Collocamento [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets), nonché sul sito *Internet* dei Collocatori.

AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE <sup>1</sup>	DEBITI A LUNGO TERMINE <sup>2</sup>	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING
Moody's	P-1	Aa3	15 luglio 2010
Standard & Poor's	A-1	A+	26 maggio 2010
Fitch Ratings	F1+	AA-	14 luglio 2010

Si rinvia al fattore di rischio di cui sopra "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente".

**Moody's**

Aa: obbligazioni di alta qualità. Hanno un *rating* minore rispetto ai titoli della categoria superiore in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori. I *rating* da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all'interno della singola classe di *rating* (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore) (Fonte: Moody's).

P-1: l'emittente ha una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo (Fonte: Moody's).

**Standard & Poor's**

<sup>1</sup> Commercial Paper.

<sup>2</sup> Debito non subordinato e non garantito.

A: capacità alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. L'aggiunta di un segno positivo (+) o negativo (-) indica la posizione all'interno della singola classe di *rating* (Fonte: Standard & Poor's).

A-1: capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata (Fonte: Standard & Poor's).

### **Fitch**

AA: qualità creditizia molto elevata. I *rating* "AA" denotano aspettative molto ridotte di rischio di credito e indicano una capacità molto elevata di assolvere tempestivamente ai propri impegni finanziari. Una capacità di questo tipo non è molto vulnerabile agli eventi prevedibili. L'aggiunta di un segno positivo (+) o negativo (-) indica la posizione all'interno della singola classe di *rating* (Fonte: Fitch).

F1: massima qualità creditizia. Indica la massima capacità di riuscire ad assolvere per tempo gli impegni finanziari; l'aggiunta di un segno "+" denota qualità creditizie di livello eccezionale (Fonte: Fitch).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 26.5 del Regolamento 809/2004/CE, le Condizioni Definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel Prospetto di Base

1.	Emittente:	The Royal Bank of Scotland plc, con sede legale in 36 St Andrew Square, Edinburgo EH2 2YB, Scozia
(i)	Sito <i>Internet</i> :	<i>www.rbsbank.it/markets</i>
2.	Sostituzione dell'Emittente:	Non Applicabile
3.	Tipologia di Titolo:	Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente ( <i>Step Up</i> )
4.	Numero di Obbligazioni:	Fino a 90.000
5.	Codice ISIN	IT0006719469
6.	Valore Nominale:	Euro 1.000
7.	Valore Nominale Complessivo:	Fino a Euro 90.000.000. L'Emittente si riserva il diritto di aumentare il Valore Nominale Complessivo.
8.	Valuta del Prestito:	Euro
9.	Prezzo di Emissione:	100% del Valore Nominale
10.	Valuta di denominazione del conto di accredito/bonifico interessi:	Euro
11.	Taglio delle Obbligazioni:	Euro 1.000
12.	Commissioni:	<p>Il Prezzo di Emissione è comprensivo delle commissioni implicite pari a 2,99% del Prezzo di Emissione.</p> <p>Le commissioni implicite sono così scomponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni di collocamento <b>per il Collocatore</b> pari a 2,93%;</li> <li>- Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta <b>per l'Emittente</b> pari a 0,06%.</li> </ul> <p>Al riguardo, si veda anche quanto illustrato nell'Allegato I al Paragrafo rubricato come <i>Scomposizione del Prezzo di Emissione</i>.</p>
13.	Data di Emissione:	26 maggio 2011

14. Data di Godimento:	26 maggio 2011
15. Data di Scadenza:	26 maggio 2017
16. Durata:	6 anni
17. Giorno di Pagamento:	Ogni giorno in cui è funzionante il Sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET 2) se la Valuta del Prestito è l'Euro
18. Giorno Lavorativo:	Qualsiasi giorno in cui è funzionante il Sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET 2)
19. Agente di Calcolo:	The Royal Bank of Scotland plc, con sede legale in 36 St Andrew Square, Edinburgo EH2 2YB, Scozia
20. Agente per il Pagamento:	BNP Paribas Milano
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI PAGABILI</b>	
21. Disposizioni relative alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>	Non Applicabile
22. Disposizioni relative alle Obbligazioni a Tasso Fisso	Non Applicabile
23. Disposizioni relative alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente ( <i>Step Up</i> )	
Prezzo di Rimborso:	100% del Valore Nominale
Periodicità della Cedola:	Annuale
Date di Pagamento Cedola:	Il giorno 26 di ogni mese di maggio a partire dal 26 maggio 2012 sino al 26 maggio 2017
Tasso di Interesse (lordo):	<p>Con riferimento al 1° Periodo di Calcolo Interessi, 3,10% su base annua</p> <p>Con riferimento al 2° Periodo di Calcolo Interessi, 3,60% su base annua</p> <p>Con riferimento al 3° Periodo di Calcolo Interessi, 4,10% su base annua</p> <p>Con riferimento al 4° Periodo di Calcolo Interessi, 4,60% su base annua</p> <p>Con riferimento al 5° Periodo di Calcolo Interessi, 5,10% su base annua</p>

	<p>annua</p> <p>Con riferimento al 6° Periodo di Calcolo Interessi, 5,60% su base annua</p>
Tasso di Interesse (netto):	<p>Con riferimento al 1° Periodo di Calcolo Interessi, 2,7125% su base annua</p> <p>Con riferimento al 2° Periodo di Calcolo Interessi, 3,15% su base annua</p> <p>Con riferimento al 3° Periodo di Calcolo Interessi, 3,5875% su base annua</p> <p>Con riferimento al 4° Periodo di Calcolo Interessi, 4,025% su base annua</p> <p>Con riferimento al 5° Periodo di Calcolo Interessi, 4,4625% su base annua</p> <p>Con riferimento al 6° Periodo di Calcolo Interessi, 4,90% su base annua</p>
Cedola:	<p>Con riferimento a ciascun Periodo di Calcolo Interessi, la Cedola è determinata dall'Agente di Calcolo applicando la seguente formula: Valore Nominale x Tasso di Interesse x Base di Calcolo</p> <p>Arrotondamento Cedola: Non Applicabile</p> <p>La Cedola è corrisposta dall'Emittente, al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente vigente del 12,50%, in via posticipata alla relativa Data di Pagamento Cedola, applicando la Convenzione di Calcolo. Al riguardo, si veda anche quanto illustrato in appresso alla voce 31. <i>Regime fiscale</i>.</p>
Base di Calcolo:	<i>Actual/Actual (ICMA)</i>
Convenzione di Calcolo:	<i>Following Business Day Convention / Unadjusted</i>
<b>24. Disposizioni relative alle Obbligazioni a Tasso Variabile [con Fattore di Partecipazione] [e] [con] [Cap] [e] [Floor]</b>	Non Applicabile
<b>25. Disposizioni relative alle Obbligazioni a Tasso Misto [con] [Fattore di Partecipazione] [e] [Cap] [e] [Floor]</b>	Non Applicabile
<b>26. Negoziazioni:</b>	Entro 10 giorni dalla chiusura del Periodo di Collocamento, come eventualmente prorogato, l'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT). La

		<p>quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta previsti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>In caso di ammissione alla quotazione sul MOT è previsto l'impegno dell'Emittente a fornire, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto/vendita dei Titoli in veste di <i>specialist</i> ed è previsto l'impegno dello stesso a riacquistare i Titoli.</p>
27.	Quotazione su altri mercati:	Non Applicabile
28.	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	In caso di ammissione alla quotazione sul MOT è previsto l'impegno dell'Emittente a fornire, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto/vendita dei Titoli in veste di <i>specialist</i> ed è previsto l'impegno dello stesso a riacquistare i Titoli.
29.	Sistema di gestione accentrata:	Alla Data di Emissione i Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A.
30.	Eventi di Turbativa del Mercato e aggiustamenti:	Si applica la disciplina di cui al punto 4.8 della Sezione III del Prospetto di Base e all'Articolo 8 del Regolamento delle Obbligazioni.
31.	Regime fiscale:	<p>Sono a carico esclusivo dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti.</p> <p><u>Redditi di capitale:</u> gli interessi ed gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (<b>T.U.I.R.</b>).</p> <p><u>Tassazione delle plusvalenze:</u> le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del</p>

<sup>3</sup> Le informazioni fornite nelle Condizioni Definitive sono un mero riassunto del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle stesse, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto ivi contenuto non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti degli importi indicati nelle Condizioni Definitive e nel Regolamento dei Titoli possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.

		Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 <sup>3</sup> .
32.	Fonte/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per gli Obbligazionisti:	Sito <i>Internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> dove sono, altresì, pubblicate le Condizioni Definitive. Quest'ultime possono, inoltre, essere consultate presso la filiale dell'Emittente sita in Via Turati 9, 20123 Milano, alla quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente. Fermo restando quanto precede, ciascun Collocatore si riserva il diritto di comunicare tali avvisi sul proprio sito <i>Internet</i> a beneficio della propria clientela.
33.	Rating delle Obbligazioni:	Non Applicabile
<b>COLLOCAMENTO E OFFERTA:</b>		
34.	Condizioni dell'Offerta:	Non Applicabile
35.	Periodo di Offerta:	Dal 27 aprile 2011 al 20 maggio 2011 (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta .
36.	Modalità di adesione all'Offerta:	Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3. Al riguardo si veda anche quanto illustrato in appresso alla voce 41. (iv) <i>Modalità di collocamento</i> .
37.	Valore Nominale Complessivo:	Fino a Euro 90.000.000. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente si riserva il diritto di aumentare il Valore Nominale Complessivo, dandone comunicazione, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito <i>Internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> trasmesso contestualmente alla CONSOB. Fermo restando quanto precede, ciascun Collocatore si riserva il diritto di comunicare tali avvisi sul proprio sito <i>Internet</i> a beneficio della propria clientela.
38.	Limitazioni alla negoziabilità dei Titoli:	Si applica il Capitolo 4, Paragrafo 4.14 della Sezione III del Prospetto di Base
39.	Lotto Minimo:	25 Obbligazioni
40.	Lotto Massimo:	Non Applicabile
41.	(i) Responsabile del Collocamento:	The Royal Bank of Scotland plc con sede legale in 36 St Andrew Square, Edinburgo EH2 2YB, Scozia
	<i>Sito Internet:</i>	<a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a>
	(ii) Collocatori:	Le Obbligazioni saranno collocate tramite i soggetti indicati in appresso (ciascuno un “ <b>Collocatore</b> ” e, cumulativamente, i “ <b>Collocatori</b> ”): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca Popolare di Bergamo Spa, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - <i>Sito Internet: www.bpb.it</i>;</li> <li>• Banca Popolare Commercio e Industria Spa, con sede legale in Via</li> </ul>

<p><i>Sito Internet:</i></p>	<p>della Moscova, 33 - 20121 Milano - <i>Sito Internet: www.bpci.it;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca Popolare di Ancona Spa, con sede legale in Via Don Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) - <i>Sito Internet: www.bpa.it;</i></li> <li>• Banca Carime Spa, con sede legale in Viale Crati - 87100 Cosenza - <i>Sito Internet: www.carime.it;</i></li> <li>• Banco di Brescia Spa, con sede legale in Corso Martiri della Libertà, 13 - 25122 Brescia - <i>Sito Internet: www.bancodibrescia.it;</i></li> <li>• Banca Regionale Europea Spa, con sede legale in via Roma, 13 - 12100 Cuneo (CN) - <i>Sito Internet: www.brebanca.it;</i></li> <li>• Banca di Valle Camonica Spa, con sede legale in Piazza della Repubblica, 2 - 25043 Breno (BS) - <i>Sito Internet: www.bancavalle.it;</i></li> <li>• Banco di San Giorgio Spa, con sede legale in Via Ceccardi, 1 - 16121 Genova - <i>Sito Internet: www.bancodisangiorgio.it;</i></li> </ul> <p>e residualmente tramite gli altri soggetti che saranno successivamente indicati sul sito dell'Emittente <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> durante il Periodo di Offerta</p> <p>Con riferimento a ciascun Collocatore si veda quanto sopra indicato.</p>
<p>(iii) Destinatari dell'Offerta:</p>	<p>I Titoli potranno essere offerti esclusivamente al pubblico in Italia fino ad un massimo del 100% del Valore Nominale Complessivo.</p> <p>Pertanto le Condizioni Definitive, non costituiscono offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi).</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.</p>
<p>(iv) Modalità di collocamento:</p>	<p>L'offerta avverrà esclusivamente in sede tramite gli sportelli dei Collocatori</p> <p>Non è previsto il collocamento fuori sede né il collocamento <i>on-line</i> (ossia secondo tecniche di comunicazione a distanza).</p>
<p>42. Chiusura anticipata dell'Offerta:</p>	<p>Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto di Base</p>
<p>43. Facoltà di proroga della chiusura del Periodo di Offerta:</p>	<p>Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto di Base.</p> <p>L'Emittente, d'intesa con i Collocatori, si riserva la facoltà di</p>



	prorogare la chiusura del Periodo di Offerta, anche nel caso in cui sia in corso la procedura per la pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti ed agli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2 del Testo Unico, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> e sul sito Internet dei Collocatori, e che sarà depositato presso la filiale dell'Emittente sita in Via Turati 9, 20123 Milano, presso la quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
44. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta:	Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto di Base.
45. Data entro cui è comunicata la proroga della chiusura del Periodo di Offerta: [se diversa dall'ultimo giorno del Periodo d'Offerta]:	Non Applicabile, vale a dire ultimo giorno del Periodo d'Offerta
46. Modalità di comunicazione al pubblico dell'avviso di chiusura anticipata della Singola Offerta:	Si applicano le modalità di cui alla Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3
47. Prezzo di Offerta:	Euro 1.000
48. Altri mercati cui è destinata ciascuna Singola Offerta:	Non Applicabile
49. Incentivi all'acquisto:	Non Applicabile
50. Importo raggiunto il quale si procede alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta:	Non Applicabile
51. Importo destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati l'ultimo giorno dell'Offerta ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (importo residuo):	Non Applicabile
52. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta:	Qualora, successivamente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Regolamento, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste dalla prassi

		<p>internazionale, quali, fra l'altro, mutamenti gravi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di negoziazione o di mercato, in Italia o nel Regno Unito, o altrimenti a livello internazionale, ovvero eventi materiali sostanziali riguardanti la situazione finanziaria dell'Emittente o del gruppo di appartenenza dello stesso, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente d'intesa con i Collocatori, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente, d'intesa con i Collocatori, avrà la facoltà di ritirare ovvero di revocare l'Offerta qualora la stessa sia già iniziata e la stessa dovrà ritenersi annullata e le domande di adesione all'Offerta pervenute s'intenderanno per ciò stesso prive di ogni effetto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.</p> <p>Tale decisione sarà comunicata al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio del Periodo di Offerta o la Data di Emissione, mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>Internet</i> dell'Emittente e Responsabile del Collocamento <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> e sul sito <i>Internet</i> dei Collocatori, contestualmente trasmesso alla CONSOB.</p>
53.	Facoltà di ritirare/annullare l'Offerta:	Si veda la precedente voce n. 52 – "Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta" - delle Condizioni Definitive
54.	Data di Regolamento:	26 maggio 2011
	(i) Ulteriori Date di Regolamento:	Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di cui alla voce "43. Facoltà di proroga della chiusura del Periodo di Offerta", ai sensi del Paragrafo 5.1.6 del Capitolo 5, della Sezione III del Prospetto di Base, durante il Periodo di Offerta saranno indicate le ulteriori Date di Regolamento.
	(ii) Mezzo di pubblicazione delle ulteriori Date di Regolamento:	Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di cui alla voce "43. Facoltà di proroga della chiusura del Periodo di Offerta", ai sensi del Paragrafo 5.1.6 del Capitolo 5, della Sezione III del Prospetto di Base, di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>Internet</i> dell'Emittente e sul sito <i>Internet</i> dei Collocatori, e che sarà depositato presso la filiale dell'Emittente sita in Via Turati 9, 20123 Milano, presso la quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
55.	Modalità di attestazione dell'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e condizioni di aggiudicazione delle stesse:	Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto di Base
56.	Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati della stessa mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito <i>Internet</i> dell'Emittente e Responsabile del Collocamento <a href="http://www.rbsbank.it/market">www.rbsbank.it/market</a> e sul sito internet dei Collocatori.

57. Criteri di riparto:	Saranno assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo. Qualora le richieste di sottoscrizione eccedano il Valore Nominale Complessivo e l'Emittente non intenda avvalersi della facoltà indicata alla voce 44. (ossia della facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta), verrà attribuito ad ogni richiesta, ove possibile, almeno un Titolo. Qualora, dopo l'assegnazione di un Titolo ad ogni richiesta, residuino ulteriori Titoli, questi saranno distribuiti procedendo al riparto <i>pro-quota</i> . Qualora, dopo l'assegnazione <i>pro-quota</i> e comunque ove non sia possibile attribuire ad ogni richiesta almeno un Titolo e/o non sia possibile procedere alla ripartizione <i>pro-quota</i> , residuino ulteriori Titoli, questi saranno assegnati ad estrazione, tenendo in considerazione tutte le richieste non interamente soddisfatte. Qualora si verifichi un riparto, ne verrà data notizia agli investitori sul sito internet dell'Emittente ( <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> ), con indicazione degli esiti del medesimo.
58. Modalità di pagamento del Prezzo di Offerta:	Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 del Prospetto di Base.
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	
59. Pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive nel sito internet del Responsabile del Collocamento:	Il sito <i>Internet</i> del Responsabile del Collocamento <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a>
60. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive:	Non Applicabile, vale a dire il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e gli eventuali rispettivi supplementi, nonché le Condizioni Definitive saranno consultabili presso la filiale dell'Emittente sita in Via Turati 9, 20123 Milano, presso la quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente, sul sito <i>Internet</i> dell'Emittente e Responsabile del Collocamento <a href="http://www.rbsbank.it/markets">www.rbsbank.it/markets</a> , nonché sul sito <i>Internet</i> di ciascun Collocatore. Una copia cartacea di tali documenti verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle Obbligazioni.
61. Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti:	Non Applicabile
62. Dettagli della/e delibera/e dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato la specifica emissione, ove diversa da quelle indicate alla Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.12 del Prospetto di Base:	Non Applicabile, vale a dire l'emissione delle Obbligazioni è a valere sulle delibere descritte nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.12 del Prospetto di Base.

63. Garanzie:	Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
64. Modifiche al Regolamento dei Titoli:	Applicabile nei termini di cui all'articolo 18 del Regolamento delle Obbligazioni (si veda altresì il Paragrafo "Rischi inerenti a modifiche al Regolamento")
65. Legge applicabile e foro competente:	Legge Italiana. Foro di Milano
66. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi:	Si applica quanto previsto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Prospetto di Base
67. Ulteriori Informazioni, incluse informazioni finanziarie sull'Emittente:	<p>In data 5 novembre 2010, The Royal Bank of Scotland Group ha pubblicato un <i>Interim Management Statement Q3 2010</i> (la relazione intermedia relativa al terzo trimestre 2010), che è disponibile sul sito Internet <a href="http://www.rbs.com">www.rbs.com</a>.</p> <p>In data 24 febbraio 2011, The Royal Bank of Scotland Group ha pubblicato i <i>2010 Annual Report and Accounts</i> relativi ai dati finanziari annuali del 2010, disponibili sul sito Internet <a href="http://www.rbs.com">www.rbs.com</a>.</p> <p>In data 15 aprile 2011, l'Emittente ha pubblicato i <i>2010 Annual Report and Accounts</i> relativi ai dati finanziari annuali del 2010, disponibili sul sito Internet <a href="http://www.rbs.com">www.rbs.com</a>.</p> <p>È in corso la procedura per la pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base.</p>

## **ALLEGATO I**

**ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA E  
COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE DI SIMILARE DURATA**

### TASSO FISSO CRESCENTE (*STEP UP*)

Valore Nominale	Euro 1.000
Data di Emissione	26 maggio 2011
Data di Godimento	26 maggio 2011
Data di Scadenza	26 maggio 2017
Durata	6 anni
Commissioni implicite	<p>Il Prezzo di Emissione è comprensivo delle commissioni implicite pari a 2,99% del Prezzo di Emissione.</p> <p>Le commissioni implicite sono così scomponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni di collocamento per il Collocatore pari a 2,93%;</li> <li>- oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta per l'Emittente pari a 0,06%.</li> </ul>
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale (i.e. Euro 1.000)
Prezzo di Rimborso	100% del Valore Nominale (i.e. Euro 1.000)
Valuta del Prestito	Euro
Periodicità della Cedola	Annuale
Date di Pagamento Cedola	Il giorno 26 di ogni mese di maggio a partire dal 26 maggio 2012 sino al 26 maggio 2017
Periodo di Calcolo Interessi	Indica il periodo che inizia alla Data di Emissione (inclusa) e termina alla prima Data di Pagamento Cedola successiva (esclusa) e ciascun periodo che inizia ad una Data di Pagamento Cedola (inclusa) e termina alla prima Data di Pagamento Cedola successiva (esclusa).
Tasso di Interesse (lordo)	<p>Con riferimento al 1° Periodo di Calcolo Interessi, 3,10% su base annua</p> <p>Con riferimento al 2° Periodo di Calcolo Interessi, 3,60% su base annua</p> <p>Con riferimento al 3° Periodo di Calcolo Interessi, 4,10% su base annua</p> <p>Con riferimento al 4° Periodo di Calcolo Interessi, 4,60% su base annua</p> <p>Con riferimento al 5° Periodo di Calcolo Interessi, 5,10% su base annua</p> <p>Con riferimento al 6° Periodo di Calcolo Interessi, 5,60% su base annua</p>
Tasso di Interesse (netto)	<p>Con riferimento al 1° Periodo di Calcolo Interessi, 2,7125% su base annua</p> <p>Con riferimento al 2° Periodo di Calcolo Interessi, 3,15% su base annua</p> <p>Con riferimento al 3° Periodo di Calcolo Interessi, 3,5875% su base annua</p> <p>Con riferimento al 4° Periodo di Calcolo Interessi, 4,025% su base annua</p> <p>Con riferimento al 5° Periodo di Calcolo Interessi, 4,4625% su base annua</p> <p>Con riferimento al 6° Periodo di Calcolo Interessi, 4,90% su base annua</p>

Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto (in ipotesi di detenzione del Titolo sino a scadenza)	Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di Emissione, è pari a 4,28% lordo e a 3,76% netto (in ipotesi di rimborso a scadenza). Il rendimento effettivo è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma del valore attuale dei flussi di cassa dell'Obbligazione al Prezzo di Emissione. Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente vigente del 12,50%.
---	---

### Finalità di investimento

I Titoli sono Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*) che maturano Cedole Fisse crescenti ad un Tasso di Interesse (lordo su base annua) pari a 3,10% il 1° anno, 3,60% il 2° anno, 4,10% il 3° anno, 4,60% il 4° anno, 5,10% il 5° anno e 5,60% il 6° anno. Di conseguenza, l'investimento nelle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*) consente di ottenere tassi cedolari maggiori negli ultimi anni di vita dell'Obbligazione, corrispondenti ad un rendimento effettivo annuo lordo pari a 4,28%. In caso di vendita delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente *Step Up* prima della scadenza, il valore di mercato delle stesse sarà soggetto alle variazioni dei tassi di mercato.

### Scomposizione del Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni, dal punto di vista finanziario, presentano, oltre alle commissioni implicite di seguito indicate, esclusivamente una componente obbligazionaria.

La componente obbligazionaria è rappresentata dall'acquisto di un titolo obbligazionario che rimborsa il 100% del capitale alla scadenza e matura Cedole annuali ad un Tasso di Interesse (lordo su base annua) pari a 3,10% il 1° anno, 3,60% il 2° anno, 4,10% il 3° anno, 4,60% il 4° anno, 5,10% il 5° anno e 5,60% il 6° anno.

Il valore della componente obbligazionaria al 21 aprile 2011 era pari a 97,01%. Tale valore è stato determinato attualizzando il valore del capitale corrisposto a scadenza e le Cedole annuali sulla base dei fattori di sconto calcolati sulla curva dei tassi *swap* di mercato applicando uno *spread* creditizio determinato dall'Emittente considerando un tasso *swap* a 6 anni pari a 3,25% ed uno *spread* pari a 1,65%.

Alla data del 21 aprile 2011, sulla base del valore della componente obbligazionaria e delle commissioni implicite, il Prezzo di Emissione dei Titoli é scomponibile come segue:

Valore della componente obbligazionaria:	97,01%
Commissioni di collocamento <b>per il Collocatore:</b>	2,93%
Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta <b>per l'Emittente:</b>	0,06%
<b>Prezzo di Emissione:</b>	<b>100,00%</b>

### Rendimento effettivo annuo

Le Obbligazioni maturano, sul Valore Nominale, Interessi (i.e. la Cedola) ad un tasso fisso crescente durante la vita delle Obbligazioni pari al valore (lordo e netto) su base annuale indicato nella tabella che segue (i.e. il Tasso di Interesse).

Date di Pagamento Cedola	Tasso di Interesse (lordo) su base annua	Tasso di Interesse (netto) su base annua
26 maggio 2012	3,10%	2,7125%
26 maggio 2013	3,60%	3,15%

26 maggio 2014	4,10%	3,5875%
26 maggio 2015	4,60%	4,025%
26 maggio 2016	5,10%	4,4625%
26 maggio 2017	5,60%	4,90%

Ne consegue che il rendimento effettivo annuo (lordo) delle Obbligazioni è pari a 4,28% e il rendimento effettivo annuo (netto) delle Obbligazioni è pari a 3,76% (in ipotesi di detenzione del Titolo sino a scadenza).

Rendimento effettivo annuo	
Rendimento effettivo annuo (lordo)	Rendimento effettivo annuo (netto)
4,28%	3,76%

**Nota:** Per il calcolo dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

### **Comparazione con titoli a basso rischio emittente di similare durata**

A titolo esemplificativo si effettua un confronto tra le Obbligazioni ed un BTP di similare durata (in ipotesi di detenzione del Titolo sino a scadenza).

	<b>BTP 4,00% - Scadenza 01/02/2017 - Codice ISIN IT0004164775 (*)</b>	<b>Obbligazione</b>
Rendimento effettivo annuo (lordo)	4,04%	4,28%
Rendimento effettivo annuo (netto)	3,52%	3,76%

(\*) Alle condizioni di mercato del 19 aprile 2011, al prezzo di acquisto di 99,973 (fonte: Il Sole 24 Ore).



**AUTORIZZAZIONI**

L'emissione del Prestito Obbligazionario è a valere delle delibere descritte nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.12 del Prospetto di Base.

**REGOLAMENTO**

Alle Condizioni Definitive è allegato il Regolamento delle Obbligazioni.

**RESPONSABILITÀ**

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

The Royal Bank of Scotland plc\*

---

*(\*) L'originale delle presenti Condizioni Definitive, firmato dall'Emittente, è depositato presso la Consob. Una copia è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in 36 St Andrew Square, Edinburgo EH2 2YB, Scozia, nonché presso gli uffici di Londra dell'Emittente in 250 Bishopsgate - EC2M 4AA LONDON (UK) e presso la filiale di Milano dell'Emittente in via Turati 9 - 20123 Milano ed è scaricabile dal sito [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets).*

## REGOLAMENTO DEI TITOLI "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC OBBLIGAZIONI SU TASSI DI INTERESSE"

### PREMESSE

Le "The Royal Bank of Scotland plc Obbligazioni su Tassi" (le **Obbligazioni** ovvero i **Titoli** e ciascuna un'**Obbligazione** ovvero un **Titolo**) emesse da Royal Bank of Scotland plc (l'**Emittente**) possono appartenere a ciascuna delle categorie di seguito indicate:

- OBBLIGAZIONI *ZERO COUPON*;
- OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO;
- OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE (*STEP UP*);
- OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE FATTORE DI PARTECIPAZIONE E POSSIBILITÀ DI *CAP E/O FLOOR*;
- OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON EVENTUALE FATTORE DI PARTECIPAZIONE E POSSIBILITÀ DI *CAP E/O FLOOR*.

Ai fini del Regolamento, i termini indicati con l'iniziale maiuscola avranno, salvo ove altrimenti definiti nel Regolamento medesimo, il significato loro attribuito all'Articolo 20.

#### 1. Denominazione, importo, valuta e taglio dei Titoli

Ciascuna serie di Obbligazioni (ciascuna, un **Prestito Obbligazionario**) ha valore nominale unitario pari al valore precisato nelle Condizioni Definitive (il **Valore Nominale**) ed è emettibile fino al valore nominale complessivo ivi indicato (il **Valore Nominale Complessivo**). Denominazione e codice ISIN verranno indicati nelle Condizioni Definitive, rispettivamente, alla voce "Denominazione" e alla voce "Codice ISIN".

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di aumentare il Valore Nominale Complessivo.

Ciascun Prestito Obbligazionario è denominato nella valuta tra quelle di seguito precisate come di volta in volta individuata nelle Condizioni Definitive (la **Valuta del Prestito**). La Valuta del Prestito potrà essere rappresentata da Euro, Dollari americani (USD) ovvero Sterline inglesi (GBP).

#### 2. Forma e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (**Monte Titoli**) in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli, dagli Intermediari Aderenti.

Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' tuttavia fatto salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Testo Unico, e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

L'indirizzo di Monte Titoli è Via Mantegna n. 6, 20154, Milano, Italia.

### **3. Prezzo di Emissione**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni sono emesse al prezzo unitario per Titolo indicato nelle Condizioni Definitive ed espresso in valore percentuale del Valore Nominale (il **Prezzo di Emissione**).

Salvo quanto di seguito indicato relativamente alle Obbligazioni *Zero Coupon*, il Prezzo di Emissione potrà essere alla pari (vale a dire un valore pari al 100% del Valore Nominale) o sotto la pari (vale a dire un valore inferiore al 100% del Valore Nominale).

Relativamente alle Obbligazioni *Zero Coupon*, il Prezzo di Emissione sarà sempre sotto la pari (vale a dire un valore inferiore al 100% del Valore Nominale).

### **4. Data di Emissione, Data di Godimento e durata**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, i Titoli sono emessi alla data di emissione specificata come tale nelle Condizioni Definitive (la **Data di Emissione**).

Gli Interessi maturano dalla data di godimento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Godimento**). Dalla Data di Godimento gli Obbligazionisti hanno il diritto al pagamento degli importi secondo i termini del Regolamento, nonché all'esercizio dei diritti collegati alle Obbligazioni.

I Titoli hanno durata dalla Data di Emissione sino alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive (le **Data di Scadenza**).

### **5. Status delle Obbligazioni**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

In particolare, le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle Cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **6. Interessi**

Si descrivono di seguito le caratteristiche che avranno i Titoli a seconda che si tratti di Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*), Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap e/o Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap e/o Floor*.

#### **(i) Zero Coupon**

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento effettivo lordo è dato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione e tale differenza rappresenta l'Interesse Implicito pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

**(ii) Tasso Fisso**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso maturano (mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente ovvero secondo la diversa periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) Cedole determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni (i) un Tasso di Interesse pari ad un tasso fisso prefissato costante espresso in percentuale su base annua nelle Condizioni Definitive, e (ii) la Base di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

**(iii) Tasso Fisso Crescente (*Step Up*)**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (*Step Up*) maturano (mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente ovvero secondo la diversa periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) Cedole determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni (i) un Tasso di Interesse pari ad un tasso fisso prefissato crescente espresso in percentuale su base annua nelle Condizioni Definitive, e (ii) la Base di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

**(iv) Tasso Variabile con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap* e/o *Floor***

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap* e/o *Floor* maturano (mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente ovvero secondo la diversa periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) Cedole determinate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni (i) un Tasso di Interesse pari al valore del Parametro di Riferimento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive (come pubblicato all'orario, alla data e alla fonte di rilevazione ivi indicati), eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso in percentuale) ed eventualmente moltiplicato per un Fattore di Partecipazione (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso in percentuale) che può essere inferiore, pari o superiore al 100%, nonché (ii) la Base di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Tasso di Interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (*Floor*) (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso come un valore percentuale) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (*Cap*) (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso come un valore percentuale).

In formula:

nei casi in cui non sia previsto né *Cap* né *Floor*:

Tasso di Interesse = Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento +/- *Spread*)

nei casi in cui sia previsto il *Floor*:

Tasso di Interesse = Max [*Floor*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]

nei casi in cui sia previsto il *Cap*:

Tasso di Interesse = Min [*Cap*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]

nei casi in cui sia previsto sia il *Floor* che il *Cap*:

Tasso di Interesse = Min {*Cap*; Max [*Floor*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]}

Il Parametro di Riferimento ed il relativo Valore di Riferimento saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario. Il valore massimo (*Cap*), il valore minimo (*Floor*), lo *Spread* ed il Fattore di Partecipazione, ove applicabili, saranno indicati nelle Condizioni Definitive (la partecipazione sarà

indicata se diversa dal 100%) e potranno variare ad ogni Data di Pagamento Cedola, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

**(v) Tasso Misto con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di Cap e/o Floor**

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap e/o Floor* maturano (mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente ovvero secondo la diversa periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) Cedole determinate applicando al Valore Nominale (A) un Tasso di Interesse pari a (i) un tasso fisso prefissato costante, per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso specificato nelle Condizioni Definitive, e (ii) il valore del Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive (come pubblicato all'orario, alla data e alla fonte di rilevazione ivi indicati), eventualmente maggiorato o diminuito di uno *Spread* (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso in percentuale) ed eventualmente moltiplicato per un Fattore di Partecipazione (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso in percentuale) che può essere inferiore, pari o superiore al 100%, con riferimento al Periodo con Interessi a Tasso Variabile, nonché (B) la Base di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento al Periodo con Interessi a Tasso Variabile, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Tasso di Interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (*Floor*) (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso come un valore percentuale) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (*Cap*) (specificato, ove applicabile, nelle Condizioni Definitive ed espresso come un valore percentuale).

In formula:

nei casi in cui non sia previsto né *Cap* né *Floor*:

Tasso di Interesse = Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento +/- *Spread*)

nei casi in cui sia previsto il *Floor*:

Tasso di Interesse = Max [*Floor*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]

nei casi in cui sia previsto il *Cap*:

Tasso di Interesse = Min [*Cap*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]

nei casi in cui sia previsto sia il *Floor* che il *Cap*:

Tasso di Interesse = Min {*Cap*; Max [*Floor*; Fattore di Partecipazione × (Valore di Riferimento +/- *Spread*)]}

Il Parametro di Riferimento ed il relativo Valore di Riferimento saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario. Il valore massimo (*Cap*), il valore minimo (*Floor*), lo *Spread* ed il Fattore di Partecipazione, ove applicabili, saranno indicati nelle Condizioni Definitive (la partecipazione sarà indicata se diversa dal 100%) e potranno variare ad ogni Data di Pagamento Cedola secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

\*\*\*

Modalità di determinazione e di pagamento delle Cedole

Gli Interessi saranno determinati applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento a ciascun Periodo di Calcolo Interessi, ciascuna Cedola non potrà mai essere inferiore a zero ovvero, ove applicabile, al *Floor* e, fatto salvo quanto descritto al capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Sezione III con riferimento alla Obbligazioni *Zero Coupon*, sarà determinata dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale per il Tasso di Interesse ed applicando la pertinente Base di Calcolo.

In formula:

Cedola = Valore Nominale x Tasso di Interesse x Base di Calcolo.

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni definitive alla voce "Arrotondamento Cedola", gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5.

## **7. Date di Pagamento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente ovvero secondo la diversa periodicità indicata nelle Condizioni Definitive (gli **Interessi** o la **Cedola**) ed in particolare prevedono il pagamento degli Interessi alle date di pagamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Pagamento degli Interessi** o una **Data di Pagamento Cedola**).

Salvo quanto di seguito previsto per le Obbligazioni *Zero Coupon*, gli Interessi saranno corrisposti, al lordo dell'imposta sostitutiva, alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva a ciascun Periodo di Calcolo Interessi, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, applicando la Convenzione di Calcolo ivi precisata.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di Cedole.

Gli Obbligazionisti sono i soli soggetti legittimati a ricevere il pagamento degli Interessi e l'Emittente sarà liberato una volta effettuato tale pagamento direttamente a ciascun Obbligazionista, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

## **8. Eventi di Turbativa di Mercato**

Salvo i casi in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, qualora in un giorno di rilevazione di un Parametro di Riferimento ai fini della determinazione della Cedola, si verifichi un Evento di Turbativa di Mercato, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento utilizzando la media aritmetica, determinata dall'Agente di Calcolo medesimo, sulla base della quotazione lettera (*offer*) del Parametro di Riferimento di pari scadenza fornita da cinque principali banche selezionate a discrezione dell'Agente di Calcolo, escludendo la quotazione più alta (ovvero, in caso di parità, una di queste) e la quotazione più bassa (ovvero, in caso di parità, una di queste). Qualora non fosse possibile ottenere la quotazione lettera (*offer*) del Parametro di Riferimento di pari scadenza da almeno tre delle cinque banche sopra menzionate, per Valore di Riferimento si intende un valore determinato in buona fede dall'Agente di Calcolo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultima quotazione lettera (*offer*) del Parametro di Riferimento di pari scadenza disponibile e su ogni altro elemento che ritiene rilevante. L'Agente di Calcolo comunicherà all'Emittente che si è verificato un Evento di Turbativa di Mercato. L'Emittente comunicherà la notizia agli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul sito *Internet* dell'Emittente [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets), ovvero secondo le diverse modalità previste nelle Condizioni Definitive.

## **9. Agente di Calcolo**

Il soggetto che svolgerà il ruolo di Agente di Calcolo sarà The Royal Bank of Scotland plc, ovvero l'agente di calcolo indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di nominare un altro soggetto quale Agente di Calcolo durante la vita delle Obbligazioni. Il nuovo Agente di Calcolo

subenterà al precedente senza soluzione di continuità. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata agli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 18.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) agisce esclusivamente come agente dell'Emittente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell'Emittente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per gli Obbligazionisti.

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) può, con il consenso dell'Emittente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall'Emittente, quest'ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

## **10. Regime fiscale**

Sono a carico esclusivo dell'Obbligazionista le imposte e le tasse presenti e future che siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: gli Interessi ed gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**T.U.I.R.**).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461<sup>4</sup>.

Con riferimento alle imposte di successione e donazione, si fa riferimento alla Legge 286/06 e successive integrazioni e variazioni.

Eventuali modifiche all'attuale regime fiscale di cui sopra, anche derivanti dalle caratteristiche delle Obbligazioni, saranno rappresentate nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione.

## **11. Rimborso e modalità di pagamento del Prezzo di Rimborso**

Il Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni sarà pari al 100% del Valore Nominale.

I Titoli cesseranno di essere fruttiferi alla Data di Scadenza.

Il Prezzo di Rimborso sarà corrisposto in un'unica soluzione alla Data di Scadenza applicando la Convenzione di Calcolo precisata nelle Condizioni Definitive.

---

<sup>4</sup> Le informazioni fornite nel Regolamento del Prestito sono un mero riassunto del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Regolamento del Prestito, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente articolo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nel presente Regolamento del Prestito possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.



Il pagamento del Prezzo di Rimborso avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, con riferimento alla cui attività l'Emittente non assume alcuna responsabilità diretta e indiretta.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni, nè da parte dell'Emittente, nè da parte degli Obbligazionisti.

## **12. Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla Data di Pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla Data di Scadenza. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

## **13. Acquisti di Titoli da parte dell'Emittente ed Annullamento**

Acquisti di Titoli da parte dell'Emittente - L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Titoli sul mercato o altrimenti e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Titoli così acquistati, ovvero rinegoziarli.

Annullamento - Tutti i Titoli rimborsati saranno immediatamente cancellati. I Titoli cancellati e i Titoli acquistati ed annullati non potranno essere riemessi o rivenduti.

## **14. Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti**

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

Qualora l'Emittente, in connessione ad una determinata emissione di Titoli decida di nominare una o più di tali organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti, provvederà a darne comunicazione agli Obbligazionisti, specificando nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione i nomi e gli altri dati identificativi di tali organizzazioni, le regole che tali organizzazioni osserveranno nell'adempimento delle proprie funzioni di rappresentanza, nonché indicando il luogo in cui il pubblico potrà avere accesso ai contratti relativi a tali forme di rappresentanza.

## **15. Legge applicabile e Foro competente**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia ed il Regolamento è sottoposto alla, e deve essere interpretato secondo la, legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni sarà competente il Foro di Milano.

La scelta della giurisdizione esclusiva del Foro di Milano non potrà limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

## **16. Quotazione**

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni con provvedimento n. 6745 del 3 agosto 2010.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

(A) è prevista:

- (i) la quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); ovvero
- (ii) la quotazione su uno dei mercati regolamentati ricompreso nell'elenco pubblicato dalla CONSOB. Il relativo mercato sarà precisato nelle Condizioni Definitive medesime; ovvero
- (iii) l'ammissione alle negoziazioni dei Titoli in uno dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) ovvero altro sistema di negoziazione equivalente ricompreso nell'elenco pubblicato dalla CONSOB. Il pertinente sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ovvero altro sistema di negoziazione equivalente sarà precisato nelle Condizioni Definitive medesime;
- (iv) la negoziazione dei Titoli tramite un internalizzatore sistematico ovvero altro sistema di negoziazione equivalente ricompreso nell'elenco pubblicato dalla CONSOB. Il relativo internalizzatore sistematico ovvero altro sistema di negoziazione equivalente sarà precisato nelle Condizioni Definitive medesime;
- (v) l'ammissione alle negoziazioni dei Titoli nei sistemi bilaterali ovvero in sistemi di negoziazione equivalenti specificati di volta in volta nelle Condizioni Definitive stesse;

(B) ovvero se:

i Titoli non saranno negoziabili in un sistema di negoziazione.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) menzionato *sub* (i) sopra (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta previsti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

L'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni su ciascuno dei mercati regolamentati menzionati *sub* (ii) sopra (ove applicabile) è subordinata all'ammissione da parte della società che lo gestisce.

L'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su ciascuno dei sistemi menzionati *sub* (iii), (iv) ovvero (v) sopra (ove applicabile) è subordinata all'ammissione da parte della società che lo gestisce.

## 17. Sostituzioni

- (a) *Sostituzione dell'Emittente*. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente può in ogni momento, senza l'ulteriore consenso degli Obbligazionisti, sostituire sé stesso come emittente delle Obbligazioni e conseguentemente come titolare di tutti i diritti, gli obblighi e le responsabilità connesse alle, e derivanti dalle, Obbligazioni, con qualunque soggetto che sia una sua controllata o collegata (il **Sostituto**)<sup>5</sup>, subordinatamente al fatto che: (i) l'Emittente abbia dato agli Obbligazionisti un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione, nei modi indicati all'Articolo 18 del Regolamento; e (ii) l'Emittente abbia rilasciato, a beneficio degli Obbligazionisti, una garanzia, incondizionata ed irrevocabile, valida e vincolante a copertura degli obblighi e delle responsabilità del Sostituto in relazione alle Obbligazioni.

La sostituzione dovrà essere perfezionata in termini e modi pienamente validi ed efficaci ai sensi della relativa vigente normativa applicabile, compreso l'ottenimento di ogni autorizzazione all'uso eventualmente necessaria, al fine di assicurare che le Obbligazioni rappresentino obblighi del Sostituto validi e vincolanti.

---

<sup>5</sup> In tal caso, laddove il Sostituto non rientri nel perimetro di consolidamento dell'Emittente ovvero per qualsiasi altro motivo produca autonoma documentazione finanziaria, l'Emittente si impegna a rendere disponibili tutte le informazioni allo stesso relative sul proprio sito *web*.

Nel caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente nel Regolamento sarà da tale momento da considerarsi come un riferimento al Sostituto.

- (b) *Sostituzione della succursale.* Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente può in ogni momento, senza il consenso degli Obbligazionisti, sostituire la succursale attraverso la quale sta operando, dandone notizia nei modi indicati all'Articolo 18 del Regolamento con indicazione della data di tale modifica.

## 18. Comunicazioni

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito *Internet* dell'Emittente [www.rbsbank.it/markets](http://www.rbsbank.it/markets).

Le comunicazioni all'Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo dell'Emittente indicato di seguito:

The Royal Bank of Scotland plc, filiale di Milano, Via Turati 9, 20123 Milano.

## 19. Calcoli, determinazioni e modifiche

Calcoli e determinazioni - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente e/o dall'Agente di Calcolo sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per gli Obbligazionisti.

Modifiche al Regolamento - L'Emittente potrà apportare al Regolamento, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Obbligazionisti, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche alla vigente disciplina applicabile (ivi inclusi i Regolamenti CONSOB, il Regolamento e le Istruzioni dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché la normativa applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione). L'Emittente provvederà a informare gli Obbligazionisti delle modifiche al Regolamento nei modi indicati all'Articolo 18.

## 20. Varie

La titolarità dei Titoli comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni disposti nel Regolamento.

### Definizioni

Ai fini del Regolamento i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

**Agente di Calcolo** indica *The Royal Bank of Scotland plc* o il diverso soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.

**Base di Calcolo** (*Day Count Fraction*) indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

- (a) **Actual/Actual (ICMA)** indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo Interessi;
- (b) **Actual/365** o **Actual/Actual (ISDA)** indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo Interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel Periodo di Calcolo Interessi cade in un anno

bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo Interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l'effettivo numero di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo Interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365);

- (c) **Actual/365 (Fixed)** indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo Interessi diviso per 365;
- (d) **Actual/365 (Sterling)** indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo Interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366;
- (e) **Actual/360 (ICMA)** indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo Interessi diviso per 360;
- (f) **30/360** indica il numero di giorni nel Periodo di Calcolo Interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo Interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del Periodo di Calcolo Interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo Interessi è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni);

o ogni ulteriore base di calcolo, come specificata nelle Condizioni Definitive.

**Cap** indica il il valore massimo che potrà essere applicato al Tasso di Interesse, in relazione alle Date di Pagamento degli Interessi rilevanti e come specificato nelle Condizioni Definitive.

**Convenzione di Calcolo** indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

**Following Business Day Convention**, indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno di Pagamento, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data.

**Modified Following Business Day Convention** indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno di Pagamento, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno di Pagamento immediatamente precedente alla suddetta data.

La Convenzione di Calcolo può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*:

- (a) **Adjusted** indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del Periodo di Calcolo Interessi;
- (b) **Unadjusted** indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del Periodo di Calcolo Interessi.

**Fattore di Partecipazione** indica il fattore di partecipazione, individuato per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, che potrà essere inferiore, pari o superiore al 100%, indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**Floor** indica il valore minimo che potrà essere applicato al Tasso di Interesse, in relazione alle Date di Pagamento degli Interessi rilevanti e come specificato nelle Condizioni Definitive.

**Cedola Fissa** indica la Cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un importo fisso lordo, calcolato moltiplicando il Valore Nominale per il pertinente Tasso di Interesse e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

**Cedola Variabile** indica la Cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un importo variabile lordo determinato moltiplicando il Valore Nominale per il pertinente Tasso di Interesse e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Potrà essere inoltre previsto che il Tasso di Interesse non possa essere inferiore ad un valore minimo (*Floor*) e/o maggiore di un valore massimo (*Cap*) (indicati, ove applicabili, nelle Condizioni Definitive ed espressi come valori percentuali).

**Condizioni Definitive** indica le condizioni definitive relative all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni.

**Data/e di Pagamento Cedola** indica ciascuna data indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

**Eventi di Turbativa di Mercato** indica, salvo i casi in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, la mancata pubblicazione del Valore di Riferimento.

**Giorno di Pagamento** indica, salvo i casi in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi sono funzionanti nel principale centro finanziario della Valuta del Prestito ovvero, se la Valuta del Prestito è l'Euro, ogni giorno in cui è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

**Giorno Lavorativo** indica, salvo i casi in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, qualsiasi giorno in cui è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

**Interesse/i o Cedole/a** indica la Cedola Fissa e/o la Cedola Variabile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, pagabile all'Obbligazionista ad ogni Data di Pagamento degli Interessi da parte dell'Emittente o, con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, l'Interesse Implicito pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

**Interesse Implicito** indica, con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, la differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione, calcolata al tasso di interesse fisso lordo implicito in tale differenza.

**Intermediari Aderenti** indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui il portatore dei Titoli (e, nel caso di trasferimento anche l'acquirente) detiene il proprio conto.

**Obbligazionista** indica il portatore delle Obbligazioni.

**Parametro di Riferimento** indica il tasso di interesse (espresso in percentuale) tra quelli sotto precisati come di volta in volta individuato nelle Condizioni Definitive:

- **Euro Swap** indica il tasso di interesse per le operazioni *swap* in Euro con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive (*Euribor basis*);
- **USD Swap** indica il tasso di interesse per le operazioni *swap* in Dollari americani con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive (*Libor basis*);
- **GBP Swap** indica il tasso di interesse per le operazioni *swap* in Sterline inglesi con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive (*Libor basis*);

- **EURIBOR** (*Euro InterBank Offered Rate*) indica il tasso di interesse sui depositi interbancari in Euro con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive, come calcolato dalla *European Banking Federation* (*Federation Bancaire Europeenne*);
- **USD LIBOR** (*London InterBank Offered Rate*) indica il tasso di interesse sui depositi interbancari in Dollari americani con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive, come calcolato dalla *British Bankers Association*;
- **GBP LIBOR** (*London InterBank Offered Rate*) indica il tasso di interesse sui depositi interbancari in Sterline inglesi con la scadenza indicata nelle Condizioni Definitive, come calcolato dalla *British Bankers Association*;
- **Tasso di Interesse BCE** indica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;
- **Tasso del rendimento d'asta del BOT** indica il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare che sarà indicato nelle Condizioni Definitive;
- altri tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati nei mercati dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

**Periodo con Interessi a Tasso Fisso** indica, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap e/o Floor*, la parte della loro durata in cui le medesime maturano Interessi a Tasso Fisso, come specificato nelle Condizioni Definitive.

**Periodo con Interessi a Tasso Variabile** indica, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Fattore di Partecipazione e possibilità di *Cap e/o Floor*, la parte della loro durata in cui le medesime maturano Interessi a Tasso Variabile, come specificato nelle Condizioni Definitive.

**Periodo di Calcolo Interessi** indica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il periodo che inizia alla Data di Emissione (inclusa) e termina alla prima Data di Pagamento Cedola successiva (esclusa) e ciascun periodo che inizia ad una Data di Pagamento Cedola (inclusa) e termina alla prima Data di Pagamento Cedola successiva (esclusa) a seguito dell'applicazione della Convenzione di Calcolo.

**Prezzo di Rimborso** indica il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni.

**Programma** indica il programma di offerta e quotazione di Obbligazioni "The Royal Bank of Scotland plc Obbligazioni su Tassi di Interesse".

**Offerta** indica l'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive.

**Quotazione** indica la quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive.

**Spread** indica il valore percentuale, individuato per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi o Periodo di Calcolo Interessi, che potrà essere aggiunto o sottratto al Valore di Riferimento, specificato nelle Condizioni Definitive.

**Tasso di Interesse** indica, con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni specificato nelle Condizioni Definitive, che sarà determinato come descritto nell'Articolo 6 del Regolamento.

**Testo Unico** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ogni successiva modifica.

**Valore di Riferimento** indica il valore del Parametro di Riferimento espresso in percentuale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**Valore Nominale** indica il valore nominale delle Obbligazioni.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel Regolamento e non definiti al presente Articolo 20 – Definizioni – hanno il significato loro attribuito nel Regolamento medesimo.